



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 15/09/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione di quote della pensione, stipulato in data 17/2/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/6/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge tramite legale all'Arbitro per ottenere il rimborso degli oneri accessori non maturati; formula, quindi, le seguenti richieste: condannare la convenuta al rimborso di euro 3.076,10 per commissioni e spese di istruttoria, oltre spese della procedura e legali.

Il rappresentante legale del cliente ha così così calcolato il rimborso richiesto:

“Orbene, avendo estinto anticipatamente il contratto di cui si discute dopo aver adempiuto a 52 rate mensili, la percentuale di finanziamento “rimanente”, che veniva estinta in via anticipata, era pari al 56,66% del debito totale, sulla base del seguente calcolo:

68: – rate mensili rimanenti –

120 = - rate totali –

56,66 - percentuale di prestito estinto anticipatamente –

Inoltre, qualora controparte intenda contestare la debenza di qualsivoglia suddetta voce di rimborso sulla base della sua – presunta ma non concreta in quanto esse fanno riferimento ad attività da definirsi recurring, come evincibile per tabulas - natura up front, scrive il legale dell'attore: occorre portare all'attenzione di questo Arbitro Bancario Finanziario adito quanto ci si onora di esporre. In primis, nonostante delle prime voci in senso contrario (peraltro riconducibili solo ed esclusivamente a Giudici di merito),



l'orientamento ormai prevalente in materia, e conseguente alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea datata 11 settembre 2019 – causa C- 383/2018, è di riconoscere il diritto del consumatore ad ottenere dal proprio intermediario finanziario la riduzione di tutti i costi connessi al contratto di credito, in caso di estinzione anticipata dello stesso, in un'ottica di tutela della parte debole del rapporto ( si legge, nella pronuncia citata: "L'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore").

Costitutosi, l'intermediario si sofferma innanzi tutto sulla massima espressa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e sul dibattito dalla stessa generato nel comparto bancario e finanziario, per evidenziare, tra l'altro, che:

non ci si trova in un'ipotesi di mancata trasposizione della Direttiva all'interno del diritto nazionale, che, come tale, potrebbe giustificare l'applicazione diretta della norma comunitaria e dell'interpretazione che della medesima è fatta con la sentenza della Corte di Giustizia summenzionata. Infatti, l'articolo 16 della Direttiva Europea 2008/48/CE è stato trasposto dal legislatore italiano nella normativa interna con l'introduzione, attraverso il D.Lgs. n. 141/2010, dell'articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario. "È inoltre fermo il convincimento che la sentenza di cui si parla esprima un principio di carattere generale che è già stato declinato e applicato nel nostro ordinamento, nel pieno rispetto dell'esigenza di tutela del consumatore postulata dalla Direttiva stessa".

l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva da parte della Corte è errata, in quanto la congiunzione «che» della frase «che comprende...» non è da riferirsi al «costo totale del credito», bensì alla «riduzione del costo totale del credito», come interpretata dal legislatore italiano:

Ciò posto, aggiunge che:

ha provveduto a riconoscere al cliente la somma di € 340,00, mediante assegno circolare inviato presso il domicilio eletto ancor prima della presentazione del presente ricorso; tale importo equivale al rimborso calcolato secondo il metodo pro rata temporis dei costi di cui alla lettera D. (Spese di istruttoria) della Sezione 3.1 del modulo Secci;

il contratto sottoscritto tra le parti rispetta appieno i requisiti di trasparenza previsti della normativa di settore vigente, prevedendo una valutazione "qualitativa" dei costi applicati ai consumatori, e distinguendo tra costi up-front e costi recurring. In particolare, entrando nel merito della disamina del c.d. Modulo S.e.c.c.i. (introdotto dalla normativa europea ed entrato in vigore a decorrere dal 01/06/2011), che costituisce il frontespizio del contratto stesso (all. n. 1), fa rilevare come la relativa Sezione 3.1., rubricata Costi Connessi, sia specificatamente dedicata all'enucleazione di tutte le spese applicate al finanziamento, debitamente suddivise tra costi fissi (upfront) e costi a maturazione nel tempo (recurring). Inoltre, le singole voci di costo indicate nella predetta sezione sono dettagliatamente esplicitate nell'apposita sezione Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi, che fornisce - appunto - una chiara ed esaustiva illustrazione in ordine all'attività e/o all'onere cui ogni singola spesa applicata all'operazione di finanziamento si riferisce; i costi recurring sono stati rimborsati al cliente secondo il criterio di calcolo "pro rata temporis";

i costi che il finanziatore corrisponde a favore di terzi, quali oneri fiscali e provvigioni pagate alla rete di vendita per l'offerta fuori sede, una volta sostenuti per il perfezionamento del finanziamento e delle attività prodromiche alla stipula del contratto, entrano nella sfera giuridico-patrimoniale di un soggetto terzo e pertanto non risultano



assoggettati alla riduzione del costo totale del credito di cui all'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B.

nessun costo assicurativo è stato addebitato al ricorrente;

quanto alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, nel procedimento ABF non vi è necessità di difesa tecnica e – comunque – nel caso di specie il ricorso proposto ha natura seriale.

In relazione a tutto quanto sopra premesso, il convenuto chiede al Collegio di:

In via preliminare:

1) Escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019;

2) Applicare il disposto di cui all'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario;

In via principale:

1) respingere il Ricorso avversario ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, poiché i costi rimborsabili sono già stati restituiti al Cliente;

2) In via subordinata:

1) Respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni up-front, che la Società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella disponibilità della Società

In sede di repliche, il ricorrente ha obiettato la mancata ricezione dell'assegno che l'intermediario dichiara di aver spedito (senza peraltro fornire alcuna prova al riguardo) al domicilio eletto del ricorrete, evidenziando un errore nel relativo indirizzamento.

## DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota non maturata degli oneri accessori a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento.

Il ricorrente chiede anche il rimborso delle spese di assistenza difensiva.

Occorre in primo luogo dare riscontro alla richiesta preliminare della convenuta, laddove sostiene la non applicabilità della sentenza LEXITOR.

Rilevano la decisione dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e della successiva decisione dell'11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, infatti, il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, e in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".



Dal proprio canto, il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il principio, per un verso, per cui "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front", e, per l'altro, per cui "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Lo stesso Collegio di Coordinamento, ha osservato che "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda", che "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring", e che "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato, in primo luogo, la nullità di ogni clausola che "[...] sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari [...]", in quanto contraria a norma imperativa, conseguendone che tale nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c. comporti la sostituzione automatica del disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR – imponeva la restituzione anche dei costi up front. In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune e unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile "consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto", intendendo la "totalità" non "[...] come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo [...]".

Le parti, quindi, potranno "[...] declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità [...]".

Sempre secondo il Collegio di Coordinamento, se tale situazione non dovesse verificarsi spetterà al giudicante il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che non possa che procedersi al ricorso per la integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.). Il Collegio di Coordinamento, quindi, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, considera il merito del ricorso, in relazione al quale "[...] ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi,



costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento [...]", concludendo che si tratta della soluzione da ritenere "[...] allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione [...]", e che "[...] essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva [...]".

Il Collegio aggiunge, infine, che "[...] non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi [...]".

Il Collegio ritiene, inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore a una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di" riduzione del costo totale del credito e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.

Tale conclusione appare, quindi, pienamente conforme con l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'art. 125 sexies del TUB.

Giova evidenziare del resto diversi giudizi di merito (Tribunale di Napoli 7.2.2020, n. 1340), si sono uniformati alla lettura della Corte di Giustizia, così (Tribunale di Torino, 21.3.2020, RG 4040/2019; 23/4/2020 n. 1434).

A tale interpretazione deve uniformarsi il Collegio, aderendo al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Venendo al merito, preliminarmente, si osserva che il ricorrente ha versato in atti copia del contratto di finanziamento. Il ricorrente chiede la restituzione pro quota delle commissioni, delle spese di istruttoria e degli oneri assicurativi versati.

Alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi:

le commissioni per la finanziatrice (lett. A) e le commissioni intermediario del credito (lett. B) sono qui qualificate up front;

le spese di istruttoria (lett. D), le commissioni per la finanziatrice per la gestione della pratica (lett. F), le commissioni intermediario del credito per la gestione della pratica (G) e il costo per la gestione interna del rischio creditizio (lett. H) sono qui qualificati recurring e risultano comunque già rimborsate secondo il criterio di calcolo lineare (cfr. allegati alle controdeduzioni).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Premesso che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta in corrispondenza della 52ma rata di rimborso, sono ancora dovute le seguenti somme:

1.001,41 per commissioni finanziatore; 371,91 per commissioni di intermediazione; 371,91 in base al criterio della curva degli interessi, tenuto conto che il TAN contrattuale è del 4,45% e della percentuale di calcolo al 34,33%. Con 0,68 euro da detrarre per rimborsi "senza imputazione".

Ripete il Collegio che viceversa, in base al criterio pro rata, euro 153,53 per commissione di gestione, euro 750,79 per commissione interm. credito ed euro 1.650,00 per premio sono stati già restituiti nella more del procedimento. Residuano, pertanto, euro 0,20 per il pro-rata del premio assicurativo.

All'importo da dare reputa il Collegio di non aggiungere euro 340,00 che la convenuta ha trasmesso al cliente a mezzo assegno ad un indirizzo sbagliato, per cui all'emissione dell'assegno va attribuito valore di ricognizione di debito, subordinato all'effettivo pagamento magari con emissione di ulteriore titolo di pagamento o a mezzo bonifico, fermo restando il diritto alla retrocessione in caso di ulteriore inadempimento della convenuta.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.372,84.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO